



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A.
Via Bottenigo 64/a 30175 Marghera-Venezia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

**“SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE
PEDAGGIO E PRODOTTI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO”**

Sommario

PREMESSA	3
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
1 Oggetto dell'appalto	3
2 Ammontare dell'appalto	3
3 Consegna e inizio del servizio	3
4 Tempo per l'ultimazione del servizio	4
5 Cauzione definitiva.....	4
6 Modalità di stipulazione del contratto	5
7 Documenti che faranno parte del contratto.....	5
8 Penali.....	6
9 Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio.....	7
10 Modalità di pagamento del corrispettivo	8
11 Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione.....	9
12 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	9
13 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	9
14 Verifica, controlli e regolare esecuzione	10
15 Subappalto.....	10
16 Rappresentante e personale dell'Appaltatore.....	10
17 Direzione del servizio	10
18 Trattamento dei dati personali e riservatezza	11
19 Disposizioni finali.....	11
20 Controversie	11
21 Spese contrattuali, imposte, tasse	11

PREMESSA

Il presente Capitolato regola e disciplina l'appalto di servizi tra l'Appaltatore e CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che per brevità sarà chiamata "CAV") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il "Servizio di elaborazione dati per il sistema di esazione pedaggio e prodotti software per il controllo del traffico", come meglio dettagliato nel "Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche" di seguito "CSA - Norme Tecniche".
2. Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo del servizio posto a base di gara ammonta a € 4.055.481,36 (€ quattromilionicinquantacinquemilaquattrocentottantuno/36).
2. Si precisa che a seguito di una preliminare valutazione sull'esistenza o meno dei rischi da interferenza, questi ultimi non sono stati rilevati; per tale ragione non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze; conseguentemente gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come risultante dall'importo del servizio posto a base di gara ridotto per effetto dell'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

3 Consegna e inizio del servizio

1. Il contratto è risolutivamente condizionato al mancato superamento, da parte del fornitore del servizio, di una fase preliminare di avvio dell'appalto definita "parallelo e collaudo" regolamentata al Cap. 4 del CSA - Norme Tecniche.

2. A far data dalla lettera di comunicazione di avvio della fase preliminare dell'appalto ha inizio un periodo, della durata complessiva di 240 giorni naturali e consecutivi, durante il quale dovrà essere avviato, collaudato e consegnato il sistema fornito dall'Appaltatore. Durante questo periodo il nuovo sistema funzionerà in parallelo con il sistema al momento in uso a CAV. Tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle attività previste nella fase preliminare sono a totale carico dell'Appaltatore, essendo tali oneri già compensati con i prezzi di elenco.
3. Qualora non venissero superate le previste quattro fasi del periodo di "parallelo e collaudo", il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto, senza che il fornitore del servizio possa sollevare eccezione alcuna o spiegare qualsivoglia richiesta nei confronti di CAV e nulla sarà dovuto al fornitore.
4. Con decorrenza dalla lettera di comunicazione di avvio della fase preliminare dell'appalto e durante tutto il periodo di parallelo, della durata complessiva di 240 giorni naturali e consecutivi, il fornitore del servizio mensilmente consegnerà uno stato di avanzamento lavori e un GANTT di processo, con tempestiva segnalazione degli eventuali scostamenti temporali sul GANTT iniziale approvato, con opportuna motivazione. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal CSA - Norme Tecniche verranno applicate le penali previste al successivo punto 8.
5. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la positiva conclusione delle attività relative alla fase preliminare definita "parallelo e collaudo", in seguito a consegna, risultante da apposito Verbale di chiusura della fase preliminare e avvio dell'esecuzione del servizio, previa convocazione dell'Appaltatore.
6. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di CAV di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4 Tempo per l'ultimazione del servizio

1. La durata dell'appalto è di 2065 giorni naturali e consecutivi, suddivisi in 240 giorni relativi alla fase preliminare (così come descritta nel cap. 4.5 del CSA - Norme Tecniche) e 1825 giorni relativi al servizio vero e proprio.

5 Cauzione definitiva

1. All'Aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163 e s.m.i..

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore all'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. CAV potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente qualora il servizio non venga espletato secondo quanto stabilito dalle presenti Norme Generali; l'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale di CAV senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; l'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i soggetti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, purché riferita unicamente alla tipologia del servizio. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

6 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 11 comma 9 e 10 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA - Norme Tecniche e CSA - Norme Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

7 Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
 - Il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche (CSA - Norme Tecniche);
 - L'Elenco Prezzi Unitari;
 - Il Computo Metrico;
 - L'offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;
 - L'offerta tecnica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - Il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
 - Il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
3. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

8 Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi indicato al cap. 4.1 del CSA - Norme Tecniche per l'esecuzione delle attività relative alla fase 1: **analisi e predisposizione del sistema, formazione personale CAV all'avvio**, viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille (zerovirgolauno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione, desunto dalla data del "Verbale relativo alla fase 1" firmato da CAV e controfirmato dal fornitore del servizio.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi indicato al cap. 4.2 del CSA – Norme tecniche per l'esecuzione delle attività relative alla fase 2: **rilascio fornitura con i previsti tool, fase di test e formazione personale CAV**, viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille (zerovirgolauno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione, desunto dalla data del "Verbale relativo alla fase 2" firmato da CAV e controfirmato dal fornitore del servizio.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine di **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi indicato al cap. 4.3 del CSA – Norme Tecniche per l'esecuzione delle attività relative alla fase 3: **collaudo funzionale**, viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille (zerovirgolauno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione, desunto dalla data del "Verbale relativo alla fase 3" firmato da CAV e controfirmato dal fornitore del servizio.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine di **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi indicato al cap. 4.4 del CSA – Norme Tecniche per l'esecuzione delle attività relative alla fase 4: **collaudo finale**, viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille (zerovirgolauno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione desunto dalla data del "Verbale relativo alla fase 4" firmato da CAV e controfirmato dal fornitore del servizio.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine di **240** (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi indicato al cap. 4 del CSA – Norme Tecniche per l'esecuzione delle attività relative alla fase preliminare di avvio dell'appalto definita "parallelo e collaudo", comprendente le fasi 1, 2, 3, 4, viene applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione desunto dalla data del "Verbale di collaudo finale".
6. Nel caso di mancato rispetto dei periodi di archiviazione dei dati per una delle tipologie, previste al punto 2.3 del CSA – Norme Tecniche, viene applicata una penale pari al 1 per cento (uno per cento) sull'importo netto contrattuale per ciascuna tipologia di dato di cui si riscontri la conservazione errata. Nel caso di perdita totale dei dati indicati ai punti 2.3 e 2.9 del CSA – Norme Tecniche viene applicata una penale pari al 5 per cento (cinque per cento) sull'importo netto contrattuale.
7. Nel caso di indisponibilità o di malfunzionamento di uno o più servizi/tool applicativi per una durata superiore ai 3 giorni lavorativi consecutivi viene applicata una penale pari 0,1 per mille (zerovirgolauno per mille) sull'importo netto contrattuale fino al quinto giorno naturale consecutivo di inoperatività dei servizi/tool applicativi; ed una penale pari all'1 per

mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di inoperatività dei servizi/tool applicativi per tutti i giorni successivi a partire dal quinto giorno naturale consecutivo.

8. E' salvo il diritto di CAV al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché di procedere alla risoluzione del contratto se le inadempienze fossero ripetute od abituali.
9. L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il punto 9, in materia di risoluzione del contratto.

9 Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 3, CAV ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - Mancata emissione del "collaudo finale" ai sensi del cap. 4.4 del CSA – Norme Tecniche per gravi difetti e carenze riscontrate nel funzionamento del sistema non eliminabili;
 - Frode nell'esecuzione del servizio;
 - Inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi e modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - Inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - Sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - Rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il servizio nei termini previsti dal contratto;
 - Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
 - Mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato da CAV; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da CAV è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da CAV si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali debbano essere mantenuti a disposizione di CAV per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione di CAV, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguito dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per CAV per effetto della ritardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10 Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Nel corso del contratto, alla scadenza di ogni mensilità, in base alle attività effettivamente eseguite, l'Appaltatore potrà emettere fattura previo benestare del Direttore dell'esecuzione del contratto sulla base della presentazione di specifico riepilogo contabile indicante le quantità di attività eseguite moltiplicate per i rispettivi prezzi desunti dall'Elenco Prezzi Unitari allegato al contratto, ribassati del ribasso d'asta offerto in sede di gara.
2. CAV provvederà al pagamento delle predette fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Istituto Aggiudicatario ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

11 Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010. Durante l'esecuzione dell'appalto CAV può effettuare operazioni di verifica di conformità volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di esecuzione e a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel contratto.

12 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato a CAV e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

13 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri e agli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e a quelli di cui al CSA - Norme Tecniche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi alla fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte.
2. Sono, tra gli altri, onere e obbligo dell'Appaltatore:
 - l'esecuzione delle attività previste dal CSA – Norme Tecniche nella fase preliminare di avvio dell'appalto definita al cap. 4 "parallelo e collaudo";
 - l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti gli accordi, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne CAV, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni, a termini di contratto;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal CSA – Norme Tecniche;
 - la messa a disposizione del personale qualificato occorrente per l'esecuzione del servizio così come previsto al cap. 4.3 del CSA - Norme Tecniche, nonché la fornitura di tutte le tecnologie occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel CSA - Norme Tecniche;

- tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, ecc. necessarie per eseguire il servizio;
- l'informazione tempestiva a CAV in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale o alla presenza di terzi nello svolgimento del servizio;
- garantire tutto quanto risulti necessario affinché, alla scadenza del contratto, un nuovo Fornitore possa subentrare nell'erogazione di tutti i servizi oggetto del presente Appalto, come stabilito al cap. 5 del CSA – Norme Tecniche.

14 Verifica, controlli e regolare esecuzione

1. CAV potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento del servizio e chiedere all'Appaltatore di rendere conto dell'attività svolta, secondo quanto di seguito riportato.
2. Qualora venissero riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'Appalto affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Appaltatore i rilievi specifici assegnandole un termine per ottemperare.
3. Qualora l'Appaltatore persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, CAV potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

15 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.

16 Rappresentante e personale dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare a CAV il nominativo di un proprio rappresentante qualificato così come richiamato al cap. 4.7 del CSA - Norme Tecniche, al quale comunicare a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o scritti. CAV si riserva tuttavia il diritto di esprimere il proprio gradimento nei confronti della persona designata. Ove quest'ultima ritenesse che le disposizioni ricevute da CAV sono da annoverare tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta a CAV. In caso contrario l'Appaltatore non potrà in alcun caso invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni impartite per iscritto da parte della Direzione del Servizio.
2. Resta inteso che l'Appaltatore rimarrà tuttavia responsabile dell'operato del proprio rappresentante. L'Appaltatore dovrà eseguire il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, in possesso di provate capacità tecniche ed in numero adeguato in relazione agli obblighi assunti in sede d'offerta. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale addetto al servizio.

17 Direzione del servizio

1. CAV, per il tramite della propria Direzione di Esercizio, provvederà alla designazione di un Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

2. L'Aggiudicatario potrà organizzare il servizio nel modo che reputerà più opportuno, al fine di ultimarlo a regola d'arte nel rispetto dei tempi contrattuali, informando delle proprie scelte il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità o cause di forza maggiore o per causa dell'Appaltatore, ordinare la sospensione delle attività.

18 Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione ai singoli bandi di gara. Competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
2. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara d'appalto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di CAV, come definito dall'art. 4 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi necessari per la valida partecipazione alla gara d'appalto, alla valutazione degli elaborati tecnici e di tutta la documentazione di supporto richiesta e fornita, alla valutazione delle offerte economiche nonché per la valutazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnica dei partecipanti.
3. Sussistono i presupposti per l'esenzione del consenso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003.
4. I dati relativi ai partecipanti saranno resi pubblici in sede di aggiudicazione od in sede di contenzioso amministrativo, limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

19 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare e dal bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

20 Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

21 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali.
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..